

# ACCORDO DI RISERVATEZZA

## **Liquidazione Giudiziale Freccia Rossa Shopping Centre Spa In Liquidazione**

TRIBUNALE DI MILANO – II<sup>^</sup> Sezione Civile – Crisi d'Impresa

R.G. 411/2023

Giudice Delegato: Dott.ssa Guendalina Pascale

Curatore: Dott. Giancarlo Muliari

**Spett.le**

**SIVAG Spa**

Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Milano

PEC: [Fallimenti-immobili@sivag.legalmail.it](mailto:Fallimenti-immobili@sivag.legalmail.it)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di

- legale rappresentante
- dirigente
- procuratore legale

della società denominata \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ (d'ora in avanti "Parte ricevente"),

visto l'avviso di vendita pubblicato da SIVAG SpA, Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Milano (d'ora in avanti "SIVAG"), nominato commissionario alla vendita dalla Procedura Liquid. Giud. Freccia Rossa Shopping Centre Spa In Liquidazione R.G. 411/2023 (d'ora in avanti "Procedura"),

### **premesse che**

- la Procedura ha creato una *virtual data room* contenente informazioni riservate non oggetto di pubblicità;
- la Parte Ricevente sta valutando l'opportunità di formulare, per sé o per persona o società ad essa collegata, offerta irrevocabile cauzionata relativa all'immobile e necessita pertanto di reperire le informazioni necessarie a tal fine, presenti nella *virtual data room*;

- a seguito della sottoscrizione del presente accordo, in ottemperanza alle condizioni ivi contenute e con l'allegazione dei documenti richiesti, la Procedura e per essa SIVAG si impegnano a fornire alla Parte Ricevente le credenziali necessarie per l'accesso alla *virtual data room*, alle seguenti condizioni.

### **Art. 1 - Informazioni riservate**

1.1. Ai fini del presente Accordo, per "Informazioni" si intendono tutti gli atti, i documenti, le notizie, le proiezioni, le stime e i dati di qualsivoglia natura (*anche se non specificamente qualificati come "riservati"*) relativi -o comunque direttamente o indirettamente connessi- agli immobili oggetto della vendita, alla società Freccia Rossa Shopping Centre Spa, alla Procedura, ai suoi clienti, ai prodotti, ai servizi e alle attività, che saranno fornite, mediante accesso alla *virtual data room*, alla Parte Ricevente e/o ai rispettivi Rappresentanti.

1.2. Per "Rappresentanti" della Parte Ricevente si intendono:

- a) *i legali rappresentanti della Parte Ricevente*
- b) *i dirigenti autorizzati per iscritto dalla della Parte Ricevente*
- c) *i procuratori legali della Parte Ricevente*

1.3. Il termine "Informazioni" non è inclusivo delle informazioni che:

- (i) *al momento in cui sono state o saranno comunicate, erano o sono già di dominio pubblico;*
- (ii) *erano già nella disponibilità della Parte Ricevente*
- (iii) *saranno divulgate dalla Parte Ricevente in adempimento a norme di legge o regolamentari ovvero in adempimento di atti e/o provvedimenti di autorità giudiziaria e/o amministrativa e/o regolamentare*
- (iv) *sono state prodotte dalla Parte Ricevente o dai suoi Rappresentanti senza l'utilizzo di Informazioni e senza alcuna violazione delle previsioni del presente Accordo.*

### **Art. 2 - Obblighi di Riservatezza**

Con il presente Accordo, la Parte Ricevente si impegna nei confronti della Procedura e di SIVAG a:

- a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o rendere note a terzi le Informazioni, intendendosi per "terzi" tutti i soggetti diversi dai Rappresentanti indicati nell'ambito dell'operazione;
- b) proteggere le Informazioni con cautele e misure di sicurezza comunque non inferiori a quelle utilizzate secondo la migliore prassi per proteggere le proprie informazioni e la propria documentazione riservata;
- c) utilizzare le Informazioni solamente nell'ambito dell'operazione e in ogni caso in modo tale da non arrecare alcun danno alla Procedura e ai suoi aventi causa;
- d) comunicare tempestivamente e -ove possibile preventivamente- alla Procedura e per essa a SIVAG qualunque circostanza in base alla quale la Parte Ricevente sia obbligata a fornire o divulgare le Informazioni nonché le ragioni e la natura della messa a disposizione o divulgazione delle Informazioni stesse, ove ciò non contravvenga specifiche disposizioni di legge o regolamentari o richieste di competenti Autorità, al fine di consentire alla Procedura di adottare le opportune cautele del caso;
- e) qualora i documenti contenuti nella *virtual data room* siano stati scaricati e/o stampati, distruggerne tutte le copie, riproduzioni o estratti, una volta terminato lo scopo per il quale è stato fornito l'accesso a tale documentazione;

### **Art. 3 - Durata**

L'efficacia del presente Accordo, con specifico riferimento alla possibilità di accesso al *data room*, decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e si protrarrà per il periodo strettamente necessario alla formazione della volontà di presentare o non presentare una offerta irrevocabile cauzionata per la partecipazione alla procedura competitiva dei lotti meglio descritti *supra* e, comunque, non oltre il termine fissato dal giorno dell'asta .

Gli obblighi di cui all'art. 2 del presente accordo si intendono a tempo indeterminato.

### **Art. 4 - Responsabilità relative alle Informazioni**

Resta inteso che la Procedura non fornisce alcuna garanzia, esplicita e/o implicita, in merito all'accuratezza e completezza delle Informazioni fornite alla Parte Ricevente e, pertanto, non assume alcuna responsabilità per eventuali omissioni/inesattezze contenute nelle Informazioni.

La Parte Ricevente riconosce che la violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo può determinare gravi danni alla Procedura, nonché agli aventi causa ed a tutti i soggetti direttamente e indirettamente collegati alla Procedura.

Per questi motivi si impegna a tenere indenni e manlevati gli stessi da ogni danno e/o spesa conseguente alla violazione degli obblighi assunti ai sensi del presente Accordo.

Resta altresì inteso che tutti gli obblighi assunti con il presente Accordo dalla Parte Ricevente sono assunti ex art. 1381 c.c. anche in relazione:

- a) ai suoi Rappresentanti nonché
- b) a quei terzi cui la Parte Ricevente abbia divulgato le Informazioni.

Né il presente Accordo né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti.

Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo.

### **Art. 5 - Legge applicabile e Foro competente**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Eventuali controversie relative alla validità, esecuzione ed interpretazione del presente Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

### **Art. 6 – Disposizioni finali**

La Parte Ricevente riconosce ed accetta che la sottoscrizione del presente Accordo non rappresenta (*né può essere interpretato come*) alcun impegno per Procedura o per SIVAG a finalizzare alcun accordo o garantire alcun ruolo alla Parte Ricevente o suoi Rappresentanti in relazione all'Operazione.

Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente

predisposte da una di esse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c..

L'eventuale tolleranza da parte di una delle Parti dell'inadempimento dell'altra ad una o più disposizioni del presente Accordo non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia di detta Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di tale inadempimento.

Ogni deroga o modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle Parti.

Distinti saluti

Lì .....2024

---

La Parte Ricevente  
(Timbro e firma in chiaro)

Allegati:

- visura camerale aggiornata
- copia degli ultimi 2 bilanci depositati
- copia documenti personali del legale rappresentante/dirigente/procuratore
- delibera di attribuzione poteri (dirigenti)